

**DDL Bilancio di
previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2024 e
bilancio pluriennale per il
triennio 2024-2026**

DDL 926/S

Posizione ANCE per la
prima lettura in
Commissione Bilancio

Novembre 2023

Sommario

VALUTAZIONI GENERALI	2
VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO	9
ULTERIORI PROPOSTE	33

VALUTAZIONI GENERALI

La manovra di finanza pubblica per il triennio 2024-2026 si inserisce in un contesto molto incerto che vede **l'economia italiana perdere slancio, a partire dalla scorsa primavera**, dopo un inizio d'anno caratterizzato da un'ulteriore variazione positiva del PIL al di sopra delle attese (+2% nel primo trimestre su base annua) e quasi doppia rispetto alla crescita rilevata per la media dell'area euro (+1,1%).

A conferma di ciò, **la stima preliminare dell'Istat indica che l'economia italiana rimane stabile nel terzo trimestre**, interrompendo una crescita che durava da dieci trimestri consecutivi.

Tale rallentamento è dovuto alla dinamica sottotono dei consumi e ad una stazionarietà degli investimenti. Questi ultimi, in particolare, sono stati frenati dai continui rialzi dei tassi di interesse operati dalla BCE in reazione all'aumento dei prezzi a consumo, **risultando in contrazione a causa della scarsità del credito e del suo elevato costo.**

Alla luce di questo scenario, caratterizzato da una crescente incertezza, le più recenti stime ISTAT, indicano un aumento del PIL nel 2023 del +0,7% su base annua.

Appare opportuno evidenziare che il settore delle costruzioni, nel biennio 2021-2022, ha giocato un ruolo decisivo per la crescita del Paese, contribuendo per circa un terzo alla crescita del Pil. Le stime formulate dall'Ance per gli anni considerati, infatti, indicano tassi di incremento del settore pari, rispettivamente, a +26,7% e +17,6% su base annua.

A tale dinamica positiva hanno certamente contribuito il Superbonus 110% e la possibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura per lo stesso Superbonus, così come per i bonus ordinari. Tutto ciò ha permesso al comparto del recupero abitativo di continuare ad avere un ruolo decisivo come driver di sviluppo per il settore e di volano di crescita per l'intera economia, grazie alla rapidità nella trasmissione dei suoi effetti economici.

Le prospettive per il settore delle costruzioni, per il 2023 e per i prossimi anni, vanno valutate con cautela. Le modifiche intervenute sul Superbonus, che ne hanno determinato il depotenziamento (da un'aliquota del 110% si passerà a una del 70% nel 2024) e soprattutto il venir meno della possibilità di cedere il credito o di optare per lo sconto in fattura, avranno sicuramente un effetto negativo sui livelli produttivi del comparto della manutenzione.


A ciò si aggiungano i ritardi nell'attuazione del PNRR, confermati nella recente NADEF che ha **previsto una rimodulazione del profilo temporale della spesa finanziata dal Piano con una revisione al ribasso nel 2023 e nel 2024 e una conseguente maggiore concentrazione della stessa negli anni 2025-2026.** Ulteriori incertezze sono dovute all'esito della proposta di rimodulazione del Piano europeo che il Governo ha presentato ad inizio agosto alla Commissione Europea e al peggioramento del contesto economico generale con una inflazione ancora elevata, tassi di interesse in aumento e incertezze geopolitiche, riconducibili al conflitto in Ucraina e alle tensioni in Medio Oriente.

Nel contesto economico descritto, al fine di continuare a sostenere l'economia, occorre **mantenere alta l'attenzione su misure in grado di rilanciare la crescita con effetti duraturi sul PIL.**

Una possibile soluzione alla carenza di risorse pubbliche da destinare a misure per la crescita potrebbe essere quella di impiegare le risorse provenienti dal sensibile aumento della tassazione sugli immobili che, nella manovra in commento, appare ingiustificatamente punitiva.

Dalla Relazione Tecnica al DDL, emerge, infatti, un consistente **aumento del prelievo fiscale dal settore immobiliare, quantificato in termini di effetti di gettito, e, quindi, di cassa, in circa**

1,9 miliardi di euro. Risorse che avrebbero potuto finanziare interventi di sviluppo, sfruttando l'ampia leva che gli investimenti possono offrire alla creazione di ricchezza.



Sotto il profilo fiscale, ed in particolare in tema di *Superbonus*, il **Disegno di Legge di Bilancio non affronta le 2 principali criticità legate all'agevolazione**, ossia la **necessità di una limitata proroga per i lavori condominiali in corso, colpiti da numerosi rallentamenti, e lo sblocco dei crediti incagliati**.

Invece, il DdL interviene nuovamente sulla disciplina dei bonus fiscali in edilizia con delle misure che rivelano un'ostilità ingiustificata nei confronti dei contribuenti e delle imprese che ne hanno fruito.

Una di queste è **l'aumento dall'8% all'11% della ritenuta a titolo di acconto operata dalle Banche e da Poste sui bonifici di pagamento delle spese agevolabili con i bonus edilizi**. La disposizione interessa tutti i benefici fiscali, non solo il 110%, e andrà ad incidere sulla liquidità delle imprese, anticipando l'effetto di cassa delle imposte sui redditi che le stesse devono versare all'erario.

Quindi, **oltre a non risolvere il problema dei crediti incagliati, si incide ulteriormente sull'equilibrio finanziario delle imprese che eseguono gli interventi di recupero e di riqualificazione**.

Se la *ratio* della ritenuta sui bonifici fosse poi quella di garantire la tassazione dei proventi relativi all'esecuzione dei lavori, sarebbe sufficiente l'aliquota dello 0,1%. Quindi anziché aumentarla sarebbe stato opportuno addirittura una sua riduzione, considerando l'8% già una misura elevata.

Altra norma critica deriva dall'introduzione della nuova forma di tassazione delle plusvalenze connesse alla vendita di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus, che avvenga entro dieci anni dalla fine dei lavori.

Si tratta di una nuova imposizione a carico dei fruitori del Superbonus, per altro declinata, nel suo ammontare, in maniera differente a seconda che il cedente abbia o meno optato, nell'utilizzo del 110%, per le cosiddette modalità alternative di fruizione.

Questo tipo di disposizioni non ha molto a che vedere con la rigenerazione urbana, né con gli obiettivi green fissati dall'Europa, perché in qualche modo tali norme vanno ad ostacolare la circolazione di immobili "performanti".

Per altro, queste posizioni **male si conciliano anche con i criteri fissati dalla delega fiscale** laddove, anche nell'ottica della *tax expenditures*, la legge 111/2023 prevede, tra i principi guida **di riforma degli incentivi, la "tutela del bene casa"** in funzione del miglioramento dell'efficienza energetica, della riduzione del rischio sismico, e della rifunionalizzazione edilizia.

La manovra 2024, quindi, aumentando nel complesso il prelievo fiscale sugli immobili, non sembra andare nella direzione di un uso della leva fiscale come strumento di sviluppo e indirizzo delle operazioni immobiliari, verso l'obiettivo della rigenerazione urbana. L'Europa ci spinge in una direzione e il Governo adotta provvedimenti che sembrano andare nella direzione opposta.

Si auspica, quindi, che, sulla base di quanto già disposto normativamente, **le maggiori entrate che deriveranno dall'attuazione di dette misure (1,9 miliardi di euro) siano quantomeno destinate alla riduzione della pressione fiscale sulla casa e servano a finanziare incentivi utili alla rigenerazione urbana delle nostre città, e non riservate ad altri obiettivi, pur di interesse generale.**

In primis, quindi, va trovato spazio per **garantire il compimento di quei progetti di riqualificazione dei condomini agevolati dal Superbonus in dirittura d'arrivo** e che, per effetto delle continue modifiche normative, hanno subito rallentamenti involontari e rischiano oggi di non ultimare i lavori in tempo utile.

Per questi, è necessario **ammettere una proroga semestrale, a condizione di aver eseguito, a fine anno, una congrua percentuale di lavori (30% o 60)**. Per limitare l'impatto sul gettito per gli esercizi successivi al 2023, si potrebbe ulteriormente prevedere l'obbligo di emissione di un SAL "straordinario", sempre entro dicembre 2023, relativo a tutto l'intervento eseguito in concreto entro la stessa data.

Sempre in tema di rigenerazione urbana, si ritiene poi necessario che nel DdL di Bilancio 2024 trovi spazio la **proroga biennale della detrazione IRPEF pari al 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni in classe A e B cedute dalle imprese costruttrici**, che è in scadenza a fine anno. Questa misura, infatti, risponde ad un duplice obiettivo: incentiva la domanda di abitazioni di nuova generazione, e supera uno dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale che sembra penalizzare chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premiare invece chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare.

Occorre ripristinare, quantomeno fino a tutto il 2025, gli incentivi alla valorizzazione edilizia introdotti nel 2019 e in vigore sino a fine 2021 che, **detassando l'acquisto** (con imposta di registro e ipo-catastali in misura fissa) **degli immobili da rigenerare in chiave energetica** da parte degli operatori specializzati per la successiva vendita, hanno avuto un ruolo chiave nei processi di recupero urbano.

Infine, si segnala la **mancata proroga**, nel testo del disegno di legge, delle **agevolazioni fiscali connesse all'acquisto della prima casa per i giovani under 36** (esenzione dall'imposta di registro o credito d'imposta pari all'IVA), in scadenza al prossimo 31 dicembre 2023, a fronte della proroga, invece, della disposizione riguardante la garanzia sui mutui a favore dei medesimi soggetti.

Tra le **misure per il sostegno del mercato dei lavori pubblici**, particolare apprezzamento va espresso per l'articolo 57 del provvedimento, con il quale viene prorogato ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso di tutto il 2024, lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto dall'articolo 26 del DL "Aiuti". Con tale scelta il legislatore ha dimostrato di comprendere l'importanza della misura, per garantire il regolare svolgimento dei lavori in corso di esecuzione, confermando il meccanismo attuato nel 2023 che ha dimostrato di funzionare bene.

L'ANCE ha fortemente auspicato tale proroga in quanto, nonostante segnali di rallentamento, i prezzi dei principali materiali da costruzione continuano a rimanere su livelli ancora molto

elevati. Basti considerare che realizzare oggi un intervento stradale in Italia vuol dire spendere il 48% in più rispetto a 5 anni fa.

La situazione è ancora preoccupante e fonte di gravi distorsioni per il settore delle costruzioni. Le imprese, quindi, necessitano di un sostegno adeguato, al fine di scongiurare il rischio che, a causa del forte squilibrio economico subito, possano verificarsi, proprio malgrado, rallentamenti nella regolare esecuzione dei contratti.

Sotto il profilo della copertura finanziaria, i fondi aggiuntivi previsti, pari a 300 milioni tra il 2024 e il 2025, appaiono, però, insufficienti a garantire la regolare prosecuzione dei lavori in corso. L'auspicio è che nella Legge di bilancio sia possibile trovare lo spazio per ulteriori risorse da destinare a tale finalità, anche al fine di dare sostegno alle opere del PNRR in corso di realizzazione, per le quali occorre mantenere alta l'attenzione al fine di rispettare i tempi previsti dal Piano europeo.

Ciò premesso, sarebbe opportuno che la disposizione apportasse, altresì, alcuni importanti chiarimenti sulle modalità attuative del meccanismo di aggiornamento dei prezzi; ciò al fine di evitare prassi ed interpretazioni eterogenee da parte delle committenti, foriere di potenziale contenzioso con le imprese appaltatrici.

In tal senso, sarebbe opportuno, anzitutto, chiarire che, in nessun caso, il meccanismo di aggiornamento dei prezzi può comportare pagamenti in riduzione rispetto ai prezzi contrattuali. Non si è, infatti, in presenza di un sistema revisionale che produce la modifica dei prezzi contrattuali, ma di un meccanismo di sostegno alle imprese, finalizzato a riconoscere le maggiori somme derivanti dagli straordinari rincari in atto. Pertanto, i prezzi contrattuali devono rappresentare sempre il limite al di sotto del quale non possono scendere i pagamenti dei SAL.

Infine, sarebbe opportuno chiarire, al comma 6-bis, che il lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, contemplato dalla norma per individuare le offerte alle quali è applicabile l'aggiornamento, comprende anche il periodo di pubblicazione del bando di gara, e non solo quello di presentazione dell'offerta. Ciò per evitare possibili disparità di trattamento.

In materia di **investimenti pubblici per le infrastrutture**, dopo anni di manovre ampiamente espansive, **l'impostazione del DDL di bilancio 2024-2026 appare più prudente** con misure di sostegno certamente valide negli obiettivi, ma molto limitate dal punto di vista delle risorse stanziare, ad eccezione dei **cospicui finanziamenti previsti per il Ponte sullo Stretto di Messina** (11.630 milioni tra il 2024 e il 2038).

L'articolato del Disegno di Legge dispone, infatti, nuovi stanziamenti per circa 13,3 miliardi di euro nel periodo 2024-2038, di cui 4,1 miliardi per il triennio 2024-2026. Gli stanziamenti triennali risultano destinati per oltre 3/4 alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Tale quota raggiunge l'87% dei fondi stanziati se si considera la totalità degli stanziamenti pluriennali previsti fino al 2038.


DDL BILANCIO 2024-2026: LE RISORSE PER NUOVE INFRASTRUTTURE PREVISTE NELL'ARTICOLATO
valori in milioni di euro

art.	comma	2024	2025	2026	TOTALE	TOTALE 2027-2038	TOTALE 2024-2038
56	1	780,0	1.035,0	1.300,0	3.115,0	8.515,0	11.630,0
56	3	0,3			0,3	0,0	0,3
56	3	30,0	24,0	16,0	70,0	10,0	80,0
56	3	20,0	20,0	20,0	60,0	60,0	120,0
56	3	40,0	50,0	55,0	145,0	0,0	145,0
56	3	40,0	40,0	45,0	125,0	0,0	125,0
56	3	20,0	20,0	40,0	80,0	480,0	560,0
56	3	50,0			50,0	0,0	50,0
56	5	150,0	200,0		350,0	0,0	350,0
56	9	-150,0	-200,0		-350,0	0,0	-350,0
57	1	200,0	100,0		300,0	0,0	300,0
71	1	45,0	60,0	60,0	165,0	120,0	285,0
73	2	175,0	175,0	175,0	525,0	175,0	700,0
78	1	50,0	50,0	50,0	150,0	100,0	250,0
81	1	100,0	100,0	100,0	300,0	0,0	300,0
82	1	50,0	70,0	100,0	220,0	0,0	220,0
TOTALE		1.225,3	1.349,0	1.536,0	4.110,3	9.185,0	13.295,3

(*) Stimato ipotizzando una spesa lineare in quattro anni dell'anticipazione dell'autorizzazione di spesa autorizzata dall'articolo 73, co. 8
Elaborazione Ance su DDL bilancio 2024-2026

La Relazione Tecnica al DDL consente di quantificare gli effetti di tali nuovi stanziamenti sul livello degli investimenti in circa 3,7 miliardi nel triennio 2024-2026. La metà di tali maggiori investimenti è imputabile al Ponte sullo Stretto.

LEGGE DI BILANCIO 2024-2026: EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLE RISORSE PER LE INFRASTRUTTURE PREVISTE NELL'ARTICOLATO (*) - valori in milioni di euro



(*) Indebitamento netto
Elaborazione Ance su DDL bilancio 2024-2026

Rispetto alla realizzazione di tale infrastruttura, l'Ance conferma il suo giudizio positivo sottolineando, tuttavia, la necessità di garantire, parallelamente alla realizzazione del Ponte, risorse adeguate a tutte le opere prioritarie e ordinarie di cui, soprattutto nel Mezzogiorno, vi è assoluta e urgente necessità, anche al fine di rafforzare e proseguire il processo di potenziamento infrastrutturale avviato con il PNRR.

L'utilità del collegamento tra Calabria e Sicilia, infatti, sarà massima solo se verranno realizzati quegli investimenti sulla rete trasportistica del Sud, ancora molto lontana dagli standard minimi presenti in altre regioni italiane, e quegli interventi diffusi sul territorio, che possano rendere veramente competitive quell'area del Paese.

Le scelte operate dal legislatore non sembrano andare in questa direzione: **il finanziamento del Ponte sullo Stretto, di fatto, ha drenato gran parte delle risorse destinate dalla manovra alle infrastrutture.**

Tra gli altri stanziamenti previsti per le infrastrutture, si segnalano, in particolare:

- **un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici**, dotato di **285 milioni di euro, nel quinquennio 2024-2028**. Tali risorse potranno contribuire ad avviare un processo di messa in sicurezza ma occorrerà prevedere ulteriori finanziamenti, da aggiungere alle risorse già disponibili a legislazione vigente, nonché a quelle europee e nazionali della coesione destinate alle stesse finalità, per mettere al sicuro il patrimonio immobiliare, molto vetusto e in pessime condizioni manutentive, localizzato in aree ad alta sismicità (zone 1, 2 e 3), che interessano l'81% della superficie nazionale e oltre il 77% dei comuni italiani;
- **risorse per investimenti di Regioni a statuto ordinario**, da destinare a interventi in ambiti prioritari come la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e la rigenerazione urbana. Le risorse previste, pari a 250 milioni di euro nel quinquennio 2024 – 2028 (50 milioni annui), appaiono abbondantemente sottodimensionate rispetto agli obiettivi;
- Rifinanziamento di **300 milioni di euro del fondo per la progettazione degli enti locali**, uno strumento di estrema importanza per garantire stabilità ad una politica infrastrutturale di lungo periodo.

Anche la sezione II del Disegno di legge, relativa a rifinanziamenti, riprogrammazioni e definanze, interviene su numerosi capitoli di bilancio di interesse per il settore delle costruzioni.

In attesa di compiere gli approfondimenti necessari sulle tabelle del DdL, si segnalano, in particolare, il rifinanziamento del sisma per il Centro Italia per 1,5 miliardi di euro fino al 2030, e il definanziamento di 5 miliardi di euro, di cui 3 nel triennio 2024-2026, del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, oltre che numerose rimodulazioni che spostano in avanti gli stanziamenti a valere sul Fondo pluriennale degli investimenti pubblici.

Alle limitate misure di sostegno agli investimenti, si sommano alcune misure di **spending review** mirate al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella NADEF 2023, rivolte sia alle amministrazioni centrali sia a quelle territoriali, che con tagli indiscriminati alla spesa pubblica rischiano, come avvenuto in passato, di colpire la spesa più facilmente comprimibile, senza l'introduzione di alcun meccanismo di efficientamento della macchina pubblica.

Appare preoccupante, in particolare, la scelta di tenere conto, nella definizione dei tagli da apportare agli enti locali, delle risorse PNRR assegnate. Tale condizione appare in contrasto con l'esigenza di disporre di risorse adeguate a garantire la gestione futura delle opere che verranno realizzate con il piano europeo.

Sotto il profilo del **sostegno alle imprese**, l'art. 55 del DDL relativo alle **garanzie concesse dalla SACE S.p.A per sostenere investimenti in infrastrutture**, risulta di fondamentale importanza per garantire la realizzazione delle opere previste dal PNRR, sebbene rimangano degli aspetti della norma che potrebbero creare degli ostacoli all'operatività di Sace. Inoltre, manca la **proroga della norma** contenuta nel DL 124/2022 "Mezzogiorno", in scadenza a fine anno, **che permette a Sace di farsi controgarantire.**

Proprio per sostenere la liquidità necessaria in un contesto economico così complesso potrebbero essere inseriti nel testo anche altri strumenti, come la **proroga al 30 giugno 2024 le Temporary Crisis Framework** per un accesso più immediato al Fondo di Garanzia per le PMI e l'approvazione di norme che consentirebbero alle imprese classificate in **sofferenza o UTP di stipulare un piano di rientro con gli istituti bancari**, in modo da evitarne la cessione a fondi specializzati.

Si evidenzia altresì che all'art. 24 è stato inserito un **obbligo assicurativo per rischi catastrofali a carico delle imprese** che risultino iscritte nell'apposito registro.

La norma dovrebbe favorire un immediato ristoro per i danni direttamente cagionati dall'evento calamitoso a terreni, fabbricati; impianti macchinari e attrezzature di proprietà dell'impresa. Tuttavia, la norma presenta alcuni aspetti di dubbia chiarezza e finalità. Tra cui, in particolare, la possibilità che l'inadempimento dell'obbligo assicurativo possa essere valutato ai fini dell'assegnazione di contributi, comunque denominati diversi da quelli dovuti per la ricostruzione e alla esclusione generalizzata dell'obbligo assicurativo relativamente agli immobili abusivi o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste.

La disposizione non indica tuttavia le modalità operative rimandando ad un decreto attuativo. Si nutrono forti perplessità sull'attuazione della norma specialmente nei territori caratterizzati da maggior rischio, dove i premi assicurativi potrebbero essere proibitivi e tradursi in un peso finanziario difficilmente gestibile.

Sotto il **profilo ambientale**, appare positiva la proroga dei termini in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e delle misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi, prodotti a seguito del sisma del 2016. Al contempo, però, si rileva la costante e perdurante mancanza di qualsiasi previsione atta a **favorire ed incentivare l'utilizzo e il reimpiego di materiali derivanti da processi di recupero al posto dei materiali vergini**. Tali previsioni appaiono infatti assolutamente necessarie, anche coerentemente con quelle che sono le politiche direttrici di questo governo nelle quali rientra, tra le altre, proprio l'obiettivo di favorire l'economia circolare che ben si realizzerebbe mediante il reimpiego dei materiali recuperati.

Con riferimento alle disposizioni in **materia di lavoro e previdenza**, si valutano positivamente la misura di promozione del welfare aziendale, la proroga della riduzione dell'aliquota fiscale sui premi di risultato e l'esonero sui contributi a carico dipendente.

Si rileva, tuttavia, l'assenza di misure strutturali di riduzione del costo del lavoro per le imprese, sia di carattere generale che specifiche per il settore edile (ad esempio, in quest'ultimo caso, in materia di cassa integrazione ordinaria o di ripristino della riduzione contributiva per l'edilizia con riferimento ai premi Inail).

Si evidenzia, in particolare, che non viene prorogata, né tantomeno resa strutturale, la misura introdotta dall'art. 1 del DL n. 98/2023, c.d. Decreto emergenze climatiche, che, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, estende anche alle imprese edili l'esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo) dal computo del limite massimo di durata della cassa integrazione ordinaria, come già previsto per gli altri settori produttivi e come richiesto da tempo dall'Ance. Peraltro, gli oneri derivanti da tale misura, stando a quanto indicato nello stesso art. 1 del citato DL n. 98/2023, che li valuta in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023 (per una disposizione relativa al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre), sarebbero relativamente contenuti (pari a 17,2 milioni di euro su base annua).

Pertanto, in assenza di correttivi, a decorrere dal 1° gennaio 2024 tornerà ad applicarsi la disciplina previgente, che determina un'ingiustificata disparità di trattamento per le imprese dell'edilizia, nonostante il fatto che queste ultime siano tenute a versare per gli operai un'aliquota contributiva CIGO notevolmente più elevata rispetto agli altri settori industriali (4,70% rispetto all'1,70%/2,00%).

VALUTAZIONI E PROPOSTE SULLE SINGOLE MISURE DELLA LEGGE DI BILANCIO

MUTUI PRIMA CASA (ART. 3)

La disposizione assegna ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024 al Fondo di garanzia prima casa. Inoltre, viene prorogata la possibilità di garanzia all'80% della quota capitale per i mutui degli individui rientranti nelle categorie aventi priorità per l'accesso¹ al credito con Isee non superiore a 40.000 euro annui.

Valutazione: positiva

La scelta di prorogare l'operatività del Fondo a tutto il 2024 darà nuovo slancio allo strumento (nel recente passato, le proroghe "corte", massimo di 3 mesi, hanno, di fatto, reso molto complesso l'accesso allo strumento da parte delle famiglie). Anche la dotazione finanziaria appare adeguata. In un momento in cui il mercato immobiliare sta dando segni di vistoso rallentamento, il Fondo Prima Casa può costituire un fattore di sostegno soprattutto per le famiglie meno abbienti.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (ART. 5)

Per l'annualità 2024 viene prorogato, con modifiche, l'esonero sulla quota di contributi IVS a carico dipendente, introdotto originariamente dalla legge di bilancio 2022, nelle seguenti misure e modalità:

- **6 punti percentuali**, senza effetti sul rateo di tredicesima, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro**, al netto del rateo di tredicesima.
- **7 punti percentuali**, senza effetti sul rateo di tredicesima, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, **non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro**, al netto del rateo di tredicesima.

Tenuto conto dell'eccezionalità della misura, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Valutazione: positiva per i lavoratori

¹ giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno due anni; nuclei familiari monogenitoriali con figli minori conviventi; conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari comunque denominati; giovani di età inferiore a 36.

**MISURE
FISCALI
PER IL
WELFARE
AZIENDALE
(ART. 6)**

Per il periodo d'imposta 2024, in deroga a quanto previsto dall'art. 51 comma 3 prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito, **entro il limite complessivo di 1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Il suddetto limite è **elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli** (compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati), che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR. Tale limite si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

I datori di lavoro provvedono all'attuazione della disposizione in esame **previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie**, laddove presenti.

Valutazione: positiva

**DETAZZAZIONE
DEI PREMI DI
RISULTATO
(ART. 7)**

Prorogata, anche per l'anno 2024, la riduzione dal 10% al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Valutazione: positiva

**RIDETERMINAZIONE
DEI VALORI DI
ACQUISTO DI
TERRENI E
PARTECIPAZIONI
(ART.12)**

Viene riconfermata anche per il 2024 la possibilità di rivalutare i valori di acquisto di terreni e partecipazioni con il versamento di una **imposta sostitutiva del 16%**.

In particolare, tale possibilità riguarda le **aree edificabili** o agricole **possedute al 1° gennaio 2024** ed è **condizionata** alla redazione di una **perizia giurata di stima**, da effettuare entro il **30 giugno 2024**.

Entro lo stesso termine occorre effettuare il **pagamento dell'imposta sostitutiva** pari al **16%** dell'intero valore rivalutato in un'unica soluzione, ovvero in 3 rate annuali di pari importo (la prima da pagare sempre entro il 30 giugno 2024). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo, da versarsi contestualmente alle stesse.

Valutazione: parzialmente positiva

La misura appare d'interesse per il settore, anche se l'imposta sostitutiva del 16% continua ad essere troppo elevata, in termini di risparmio fiscale rispetto all'Irpef da corrispondere sulla plusvalenza in sede di cessione del bene, soprattutto in tempi, come quelli recenti, in cui si è assistito ad una svalutazione dei valori immobiliari. Tale misura facilita, infatti, l'acquisto delle aree (materia prima per le imprese del settore) da parte delle aziende, attraverso lo strumento

di riduzione della tassazione sulle plusvalenze realizzate dal privato venditore. Si tratta, comunque, dell'ennesima proroga di una misura che viene riproposta ormai da quasi un ventennio e che, nella delega fiscale (legge 111/2023), trova una definitiva stabilizzazione, essendone annunciata la messa a regime.

**DISCIPLINA
FISCALE SULLE
LOCAZIONI
BREVI**

(ART.18, CO.1)

Viene **umentata dal 21% al 26%** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva** (cd. *cedolare secca*) sulle **locazioni** riferite, **per ciascun periodo d'imposta, a più di un immobile con destinazione abitativa di durata non superiore a 30 giorni.**

Resta, comunque, al 21% l'aliquota della ritenuta operata sull'ammontare dei canoni o corrispettivi all'atto del pagamento ai proprietari delle abitazioni, nell'ipotesi in cui l'attività di locazione sia gestita da parte dei soggetti che effettuano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso portali telematici. In questa ipotesi, viene previsto che, se la locazione breve riguarda più di un'abitazione nello stesso periodo d'imposta, ovvero se il proprietario non ha esercitato l'opzione per l'applicazione del regime della *cedolare secca*, la ritenuta operata dagli intermediari è operata a titolo d'acconto.

In ogni caso, sempre in presenza di un intermediario nell'attività di locazione, se si è optato per il regime della *cedolare secca*, questi effettua comunque la ritenuta sui relativi canoni pari al 21%, e la stessa sarà a titolo di acconto (salvo successivo conguaglio con l'aliquota maggiorata al 26%) in presenza di più abitazioni locate nello stesso anno.

Vengono, altresì, modificate le disposizioni sull'applicabilità di questo regime per gli operatori esteri (UE o non UE) che effettuano l'attività di intermediazione.

Sul tema, si evidenzia altresì che, nella fase di conversione del D.L. fiscale 2024 (D.L. 145/2023) collegato alla Manovra, verrà introdotto un nuovo codice identificativo nazionale per gli affitti brevi, in modo da tracciare l'utilizzo di questi immobili in chiave antievasione.

Valutazione: negativa

L'aumento al 26% dell'aliquota della cedolare secca in caso di locazione breve di più abitazioni è una delle misure della Manovra che inasprisce la tassazione sulla casa e che rischia, tra l'altro, di incentivare l'evasione, soprattutto se si considera l'obiettivo di riduzione dell'IRPEF, per il 2024, oggetto del primo schema di decreto legislativo attuativo della legge delega.

Difatti, la finalità sottesa alla stessa cedolare secca, di contrastare l'evasione nel comparto degli affitti brevi, potrebbe essere disattesa dalla scelta di innalzarne l'aliquota fino al 26%, che, in pratica, rende quasi nullo il vantaggio rispetto alla tassazione ordinaria IRPEF.

In questo senso, potrebbe non essere sufficiente l'introduzione dell'annunciato codice identificativo nazionale.

**PLUSVALENZE
PER IMMOBILI
RISTRUTTURATI
CON IL
SUPERBONUS**

(ART.18, CO.2--4)

Viene poi, introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla realizzazione di plusvalenze in caso di cessione di fabbricati, che viene inclusa nella relativa disciplina generale ai fini IRPEF (nuova lett. *b-bis*, all'art.67, co.1, del D.P.R. 917/1986 – TUIR).

In particolare, dal **1° gennaio 2024, saranno produttive di plusvalenza tassabile le cessioni a titolo oneroso di immobili sui quali sono stati**

eseguiti interventi edilizi agevolabili con il *Superbonus*, effettuate entro 10 anni dall'ultimazione dei lavori.

Restano esclusi da questa fattispecie gli immobili acquisiti per successione e quelli destinati ad abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni prima della cessione ovvero, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 10 anni, per la maggior parte di tale periodo.

La nuova misura non si applica, inoltre, per gli immobili ceduti oggetto di interventi edilizi agevolabili con i bonus fiscali ordinari.

Ai fini delle **modalità di calcolo della plusvalenza**, vengono previste regole specifiche per il **calcolo dei costi inerenti dell'immobile da cedere**, nell'ipotesi di **interventi edilizi agevolati con il *Superbonus*** nella percentuale del **110%** e per i quali il beneficiario abbia esercitato l'**opzione** per lo **sconto in fattura** o per la **cessione del credito**. In particolare:

- se i **lavori** si sono **conclusi da non più di 5 anni** all'atto della cessione, **non si tiene conto dei costi relativi agli interventi**,
- se i **lavori** si sono **conclusi da oltre 5 anni** all'atto della cessione, **si tiene conto dei costi** relativi agli interventi eseguiti in **misura pari al 50%**.

Inoltre, per i medesimi immobili su cui sono stati effettuati lavori con il *Superbonus*, se risultano acquisiti o costruiti da oltre 5 anni alla data della cessione, il costo di acquisto/costruzione, calcolato con le regole sopra illustrate, viene rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai ed impiegati.

Per questa nuova fattispecie, **sulla plusvalenza si può applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 26%**, secondo le modalità applicative già previste per le ipotesi a cui si rende applicabile la stessa imposta sostitutiva (*cfr.* art.1, co.496, della legge 266/2005).

Valutazione: negativa

Si tratta di una nuova imposizione a carico dei fruitori del *Superbonus*, per altro declinata, nel suo ammontare, in maniera differente a seconda che il cedente abbia o meno optato, nell'utilizzo del 110%, per le cosiddette modalità alternative di fruizione (cessione del credito o sconto in fattura).

La novità è che la vendita dell'immobile ristrutturato con il *Superbonus*, diverso dall'abitazione principale, effettuata entro i 10 anni dalla chiusura del cantiere, darà luogo a una plusvalenza tassata, nella migliore delle ipotesi, con l'imposta sostitutiva al 26% secondo lo schema previsto per le cessioni di immobili infraquinquennali.

La disposizione non si ritiene condivisibile, sia perché penalizza chi ha effettuato i lavori agevolati con il *Superbonus*, che ora è chiamato a restituire l'agevolazione all'erario sottoforma di tassazione sulla plusvalenza, sia perché ostacola la circolazione di immobili "performanti", la cui riqualificazione si pone in linea con gli obiettivi green fissati dall'Europa.

**MISURE IN
MATERIA DI
VARIAZIONE
DELLO STATO
DEI BENI
(ART.21)**

Viene previsto che l'**Agenzia delle Entrate** effettui **specifici controlli** sugli **immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus**, per verificare se dopo i lavori sia stata presentata, ove prevista, la **dichiarazione di aggiornamento catastale**, anche ai fini della variazione della relativa rendita.

Valutazione: neutra

**AUMENTO %
DELLA RITENUTA
SUI BONIFICI
CONNESSI AI
BONUS EDILIZI
(ART.23, CO.1)**

Dal **1° marzo 2024** viene **umentata dall'8% all'11%** la ritenuta a titolo di **acconto** operata sui **bonifici di pagamento delle spese agevolabili con i bonus fiscali in edilizia (Superbonus e bonus ordinari)**.

Valutazione: negativa

L'aumento all'11% della ritenuta sui bonifici di pagamento delle spese agevolabili con i bonus fiscali in edilizia non si ritiene condivisibile, poiché sottrae ulteriore liquidità alle imprese esecutrici degli interventi, anticipando l'effetto di cassa delle imposte sui redditi che le stesse devono versare all'erario. Si auspica, quindi, un ripensamento della misura, quantomeno con il ripristino dell'attuale percentuale pari all'8%, ferma restando, per il futuro, la necessità della completa eliminazione della ritenuta.

**MISURE DI
CONTRASTO
ALL'EVASIONE E
SULLA
COMPENSAZIONE
DEI CREDITI
(ART.23, CO.7)**

Dal **1° luglio 2024**, viene **esclusa** la possibilità di effettuare la **compensazione** per i soggetti che abbiano **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, o accertamenti esecutivi per **importi complessivamente superiori a 100.000 euro**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti, oppure non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Questo divieto viene meno a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.

Si evidenzia che, sul tema, ad oggi è già applicabile una disposizione analoga, che vieta la compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento (*cfr.* art.31 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010).

In sostanza, la compensazione tra debiti e crediti d'imposta (art.17 D.Lgs. 241/1997) è preclusa fino a concorrenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro, ferma restando, comunque, la possibilità di compensare l'eccedenza.

In merito è necessario che siano forniti chiarimenti specifici sul coordinamento di queste 2 disposizioni. In particolare, con l'entrata in vigore della nuova misura prevista nel DdL, in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo il regime dovrebbe essere il seguente:

- **debiti per importi superiori a 1.500 euro fino a 100.000 euro**, divieto di compensazione e **possibilità di effettuare la compensazione sull'eccedenza** rispetto all'ammontare del debito (ad es. debito iscritto a ruolo pari a 4.000 euro e crediti d'imposta pari a 5.000 euro, compensazione effettuabile per un importo pari a 1.000 euro);
- **debiti** o accertamenti esecutivi per **importi superiori a 100.000 euro**, divieto di compensazione anche per l'eventuale eccedenza rispetto all'importo del debito.

Valutazione: negativa

È da valutare negativamente l'ulteriore stretta sulle compensazioni in presenza di debiti fiscali iscritti a ruolo, o per accertamenti esecutivi, di importo superiore a 100.000 euro.

Si rafforza così, ancora una volta, la garanzia del recupero di crediti erariali, senza che tali misure siano bilanciate da altrettante norme a tutela dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Tra l'altro, in merito all'ambito applicativo della disposizione, andrà necessariamente chiarito che il divieto di compensazione non opera in presenza di impugnazione dell'atto di accertamento, ovvero di rateizzazione del debito fiscale.

**RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PROCEDURE
DI COMPENSAZIONE
DEI CREDITI**

(ART. 23, comma 10)

Viene integrato l'articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, prevedendo quanto segue, per gli aspetti di interesse:

- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata dai datori di lavoro non agricoli a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal 15° giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive.
- la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi e accessori maturati nei confronti dell'Inail può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile, sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

L'entrata in vigore delle suddette disposizioni e le relative modalità di attuazione sono definite con provvedimenti adottati di intesa tra Agenzia delle Entrate, Inps e Inail.

Valutazione: in attesa di chiarimenti e approfondimenti con i suddetti Istituti

**OBBLIGO
ASSICURATIVO
RISCHI
CATASTROFALI
(ART.24)**

La norma inserisce, per la prima volta nel quadro normativo italiano, un obbligo assicurativo per i rischi catastrofali quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. L'obbligo riguarda, dal punto di vista soggettivo, solo le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese con esclusione delle imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 del c.c. Per

quanto riguarda l'ambito oggettivo di applicazione esso si riferisce alla copertura dei danni, direttamente cagionati dall'evento calamitoso, agli immobili previsti all'articolo 2424 del Codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1, 2 e 3) ossia le immobilizzazioni materiali: terreni e fabbricati; impianti e macchinario; attrezzature industriali e commerciali.

Il comma 2 specifica che l'inadempimento di tale obbligo verrà tenuto in conto al momento dell'assegnazione di **contributi pubblici, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario**, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le modalità attuative e operative vengono rimandate ad apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze e del Ministero delle imprese e del Made in Italy, che dovrà definire appositi schemi di assicurazione.

La norma prevede un esplicito coinvolgimento di Sace che potrà agire da soggetto riassicuratore, entro un impegno massimo assumibile di 5 miliardi per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Valutazione

La scelta di rendere obbligatoria a carico delle sole imprese, di qualunque tipologia forma e dimensione, purché iscritte al registro delle imprese, la sottoscrizione di una polizza per rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024, sembrerebbe rispondere alla finalità di assicurare un immediato ristoro alle attività produttive senza attendere le tempistiche legate al contributo statale.

La norma in esame solleva al contempo diverse perplessità che potranno far nascere consequenziali incertezze a livello applicativo.

In primo luogo, occorre tenere presente che non è chiaro, rinviando la norma ad un eventuale decreto attuativo, quali saranno i criteri che dovranno definire gli import di polizza che dovranno essere necessariamente differenziati in funzione della zona dove sono situati i beni materiali assicurabili. Non è, oltretutto, garantito che ci sarà un meccanismo in grado di calmierare il prezzo delle polizze a carico delle imprese. L'estensione generalizzata di tale obbligo non è detto che possa contribuire, essa stessa, ad abbattere tale costo.

In secondo luogo, l'obbligo assicurativo previsto dalla norma in esame dovrebbe essere accompagnato da una chiara applicazione sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. In merito a quest'ultimo punto meriterebbe maggiore chiarezza la disposizione contenuta nel comma 2 con la quale si stabilisce che "dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione (...) si tiene conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali". Così scritto, sembrerebbe, infatti, che la violazione dell'obbligo assicurativo possa essere "sanzionata" anche ai fini dell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario indipendentemente dal verificarsi dell'evento calamitoso. Sarebbe, pertanto, auspicabile legare la previsione alla sola ipotesi in cui l'impresa subisca danni in conseguenza dell'evento catastrofale. L'inadempimento dell'obbligo assicurativo dovrebbe essere valutato solo ai fini del riconoscimento o meno di un contributo pubblico a seguito di uno degli aventi calamitosi indicati al comma 1.

Sarebbe opportuno altresì chiarire che tutto ciò che non è coperto dall'assicurazione potrà sempre beneficiare del contributo pubblico.

Occorre, inoltre, rilevare un altro aspetto che andrebbe diversamente chiarito. Si tratta dell'esclusione dell'obbligo assicurativo relativamente agli immobili abusivi o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste. Si tratta di un divieto di contrarre estremamente generico nel quale sembrerebbero ricomprese anche le fattispecie di abusi sanabili secondo la normativa vigente.

Come già previsto in occasione di alcuni provvedimenti emergenziali in caso di eventi calamitosi, sarebbe opportuno circoscrivere il divieto alle sole ipotesi di difformità insanabili.

La norma introduce un obbligo finanziariamente importante per tutte le imprese operanti in Italia. Il comma 4 prevede esplicitamente la proporzionalità dei premi applicati rispetto al rischio. Il pericolo è che si verifichino casi di fallimento del mercato nelle zone maggiormente rischiose, con premi non alla portata delle imprese. In questi casi, la riassicurazione di Sace deve intervenire per mitigare questi fenomeni.

Peraltro, come detto, il sistema sanzionatorio previsto al comma 2 appare di difficile comprensione, in virtù del generico riferimento a contributi pubblici, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario.

MISURE IN MATERIA PENSIONISTICA (ARTT. 26 e 30)

Tra le misure pensionistiche per la flessibilità in uscita, si segnala, in primo luogo, quella relativa all'**Ape sociale**, che è stata prorogata per l'anno 2024, incrementando, tuttavia, il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (comma 1 dell'art. 30).

Per quanto riguarda il requisito contributivo di 32 anni per gli operai edili, introdotto dalla legge di bilancio 2022, esso sembra confermato, in quanto la relativa norma non prevede termini di scadenza.

Ciò benché, nel DDL in esame, il Legislatore non lo abbia richiamato espressamente, adottando una diversa tecnica legislativa rispetto alla legge di bilancio 2023.

Ulteriori disposizioni in materia di pensioni riguardano:

- modifiche alla disciplina di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata, di cui rispettivamente al comma 7 e al comma 11 dell'art. 24 del DL n. 201/2011, **per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996** (art. 26);
- proroga per l'anno 2024 della misura c.d. "**Opzione donna**", nella disciplina novellata dalla legge di bilancio 2023, ma con innalzamento da 60 a 61 anni del requisito anagrafico (comma 3 dell'art. 30);
- possibilità di accedere anche per l'anno 2024 alla "pensione anticipata flessibile" al raggiungimento di almeno 62 anni di età e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni (c.d. **Quota 103**), ma con una serie di modifiche in senso restrittivo ai criteri di calcolo dell'importo e alla decorrenza della pensione stessa per coloro che maturino i suddetti requisiti nell'anno 2024. Inoltre, è stata confermata anche per il 2024 la facoltà, per i predetti lavoratori, in alternativa a tale pensionamento anticipato, di **rinunciare all'accredito della quota di contributi IVS a proprio carico**; in tal caso, la somma corrispondente a tale quota sarà corrisposta dal datore di lavoro direttamente al dipendente, anziché all'Inps (commi 4 e 5 dell'art. 30).

Valutazione: sul presupposto che nulla sia stato modificato riguardo al più favorevole requisito contributivo di 32 anni per gli operai edili, si valuta positivamente la proroga per il 2024 dell'Ape sociale.

**RISCATTO DEI
PERIODI NON
COPERTI DA
CONTRIBUZIONE
(ART. 27)**

In via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, si introduce la facoltà, per gli iscritti alle varie forme di previdenza obbligatoria gestite dall'Inps, **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** e non già titolari di pensione, di **riscattare nella misura massima di 5 anni**, anche non continuativi, **periodi non soggetti a obbligo contributivo** e che non siano già coperti da contribuzione, **parificandoli a periodi di lavoro**. Deve trattarsi di periodi (antecedenti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame) compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme di previdenza obbligatoria.

Per i lavoratori del settore privato **l'onere per il riscatto di cui sopra può essere sostenuto dal datore di lavoro** destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'art. 51 comma 2 lett. a) del TUIR (*“non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge [...]”*).

L'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi.

Valutazione: neutra

**MISURE IN
MATERIA DI
AMMORTIZZATORI
SOCIALI A VALERE
SUL FONDO
SOCIALE PER
OCCUPAZIONE E
FORMAZIONE
(ART. 34)**

A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, per l'anno 2024 sono prorogati e/o rifinanziati vari interventi in materia di ammortizzatori sociali, tra i quali:

- riconoscimento da parte delle Regioni di trattamenti di CIGS in deroga, fino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, per le imprese operanti in una “area di crisi industriale complessa”, ai fini del completamento dei “piani di recupero occupazionale”, di cui all'art. 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 (70 milioni di euro);
- proroga per l'anno 2024 del trattamento di sostegno al reddito di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018 (c.d. CIGS per cessazione di attività), nel limite di spesa di 50 milioni di euro;
- incremento da 50 a 100 milioni dell'autorizzazione di spesa per la misura di cui all'art. 22-bis del d. lgs. n. 148/2015 (proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale *“per imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberanti significativi nel contesto territoriale”*), che era stata già prorogata anche per l'anno 2024 dalla legge di bilancio 2022.

Valutazione: positiva

**CONGEDI
PARENTALI
(ART. 36)**

La disposizione in esame prevede l'incremento dell'indennità per congedo parentale di cui all'art. 34 del Testo unico sulla maternità e paternità (d.lgs. n. 151/2001), da fruire in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, come segue:

- nella misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese;
- nella misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80% per il solo anno 2024.

Tale disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui al citato Testo, successivamente al 31 dicembre 2023.

Valutazione: positiva per i lavoratori

**DECONTRIBUZIONE
DELLE LAVORATRICI
CON FIGLI
(ART. 37)**

Per il periodo 2024-2026, alle lavoratrici dipendenti, con contratto a tempo indeterminato, che abbiano tre o più figli, è riconosciuto un esonero del cento per cento dei contributi IVS a carico del lavoratore, fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio di età inferiore e nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

Per il solo anno 2024, tale esonero è riconosciuto, in via sperimentale, anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Valutazione: positiva per la lavoratrice

**MODIFICA
COPERTURA
CREDITO
D'IMPOSTA ZES
UNICA DEL
MEZZOGIORNO
(ART.52)**

Viene stanziato un importo di 1,8 mld per il 2024, al fine di finanziare il **credito d'imposta, per l'acquisizione di beni strumentali nel Mezzogiorno** (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise ed Abruzzo), stabilito all'art.16 del D.L. 124/2023 (cd. *ZES unica Mezzogiorno*).

Le modalità attuative del beneficio saranno definite con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Valutazione: positiva

**GARANZIE
CONCESSE
DALLA SACE
S.P.A A
CONDIZIONI DI
MERCATO E
GARANZIA
GREEN
(ART. 55)**

Fino al 31 dicembre 2029, SACE S.p.A. è abilitata a **rilasciare garanzie concesse a investimenti nei settori delle infrastrutture**, anche a carattere sociale, **dei servizi pubblici locali, dell'industria** e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e **l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.**

La garanzia Sace può riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, ivi inclusi portafogli di finanziamenti, concessi alle imprese, con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese² e dalle imprese in difficoltà³.

Le garanzie possono essere rilasciate anche a favore di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in relazione a **fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma**, nonché in favore di **sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari partecipativi e non convertibili**, anche di rango subordinato.

La **durata massima** delle garanzie è di **25 anni**.

La percentuale di copertura può variare a seconda della tipologia di operazione:

- 70 per cento, ovvero il 60 per cento, ove rilasciate in relazione a fideiussioni, garanzie e altri impegni di firma, che le imprese sono tenute a prestare per l'esecuzione di appalti pubblici e l'erogazione degli anticipi contrattuali ai sensi della pertinente normativa di settore,
- 50 per cento nel caso di esposizioni di rango subordinato.

² **Piccole e Medie Imprese (PMI):** La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR (Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE).

³ **Imprese in difficoltà:** definite dalla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 249/01), un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;

ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

- 50 per cento per le garanzie su portafogli di finanziamenti (percentuale massima di copertura di ciascuna tranche, anche con percentuali asimmetriche tra tranches).

Gli impegni assunti da SACE dovranno essere coerenti con un **piano annuale di attività**, documento che definisce l'ammontare previsto di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori tematici, evidenziando gli importi delle operazioni, e di un sistema dei limiti di rischio (il cosiddetto "Risk Appetite Framework" (RAF)). Questo sistema definisce la **propensione al rischio**, le **soglie di tolleranza**, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività, ed i **processi necessari per definirli e attuarli**.

L'attività di SACE è assistita dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**.

La norma individua alcuni casi in cui il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative è subordinato al nulla osta del Ministro dell'Economia e delle Finanze:

- l'importo massimo garantito in quota capitale eccede 375 milioni di euro e supera il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria (dati desunti dall'ultimo bilancio approvato), ovvero del consolidato del gruppo di riferimento
- l'importo massimo garantito in quota capitale eccede 1 miliardo di euro
- l'importo garantito del singolo portafoglio supera i 3 miliardi di euro.

Il comma 6 stabilisce che SACE determina i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti.

Per il periodo 2024-2029, l'impegno assunto dallo Stato non può superare l'importo complessivo di **60 miliardi** di euro, mentre il limite massimo degli impegni che SACE S.p.A. può assumere per il rilascio di garanzie nell'anno 2024 è fissato in **10 miliardi** di euro.

Per velocizzare gli investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche (comprese le fognature e gli impianti di depurazione) il comma 13 prevede, infine, che l'Autorità di regolazione per l'energia e le reti, la Cassa per i servizi energetici e Sace possano sottoscrivere apposita convenzione che disciplini i criteri per l'individuazione degli investimenti prioritari.

Valutazione: parzialmente positiva

La misura è di fondamentale importanza perché molte imprese hanno saturato il proprio "castelletto" assicurativo e, contemporaneamente, le compagnie assicurative sono arrivate al limite massimo del patrimonio di vigilanza, con conseguenti problemi nell'erogare nuove coperture cauzionali per i lavori pubblici, soprattutto per gli importi di grande entità, come alcune opere del PNRR. Tale situazione rischia di creare ulteriori ritardi nella realizzazione dei lavori.

Inoltre, **manca la proroga della norma** contenuta nel DL 124/2022 "Mezzogiorno", in scadenza a fine anno, **che permette a Sace di farsi controgarantire**.

Ci sono, inoltre, aspetti della norma del testo che potrebbero creare ostacoli all'operatività di Sace.

Alla lettera e) del comma 2 la norma differenzia la copertura massima di Sace a seconda dell'operazione che viene effettuata (al 70 oppure al 60%). Tale differenziazione non sembra giustificata, per cui sarebbe opportuno prevedere esclusivamente la copertura al 70%.

Al comma 3, viene fatto esplicito riferimento allo sviluppo di un sistema di gestione del rischio (Risk Appetite Framework – RAF), procedura che può creare ulteriori ritardi nell'operatività dello strumento.

Inoltre, sempre al comma 3, deve essere esplicitato che tutte le cauzioni prestate da Sace devono beneficiare della garanzia dello Stato.

Al comma 4, i limiti al rilascio di garanzie e coperture assicurative, oltre i quali è necessario il nulla osta del MEF (375 milioni e 25 per cento del fatturato dell'impresa) appaiono molto stringenti. Sarebbe opportuno elevare la soglia a 1,2 miliardi ed eliminare il riferimento al 25% del fatturato dell'impresa. Le limitazioni previste dalla norma rischiano di circoscrivere molto il raggio d'azione di Sace, rendendo inutile la disposizione.

Allo stesso modo, all'ultimo capoverso del comma 4, quando si parla di garanzia su portafogli di finanziamento, è opportuno sopprimere i riferimenti al fatturato di ciascuna impresa beneficiaria.

**RIFINANZIAMENTO
DI INTERVENTI IN
MATERIA DI
INVESTIMENTI E
INFRASTRUTTURE,
NONCHÉ
DISPOSIZIONI IN
MATERIA DI
COMMISSARI
STRAORDINARI
(ART. 56
commi 1-3)**

L'articolo 56 prevede una serie di autorizzazioni di spesa che vanno dai cospicui stanziamenti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, ai micro-interventi dislocati sul territorio.

Comma 1 – Ponte sullo Stretto di Messina

La norma, nelle more dell'individuazione di ulteriori finanziamenti, **autorizza la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro** per consentire l'approvazione da parte del CIPESS del progetto relativo al **Ponte sullo Stretto di Messina**. Si tratta di un finanziamento pluriennale per gli anni 2024-2032, di cui 3.115 milioni per il triennio 2024-2026 (780 milioni nel 2024, 1.035 milioni nel 2025 e 1.300 milioni nel 2026).

La disposizione stabilisce che periodicamente, e comunque entro il 30 giugno di ogni anno fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informi il CIPESS in merito al reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, che verranno attestate con apposita delibera dello stesso Comitato con conseguente riduzione dell'autorizzazione di spesa.

Comma 3 - Finanziamenti per infrastrutture

La norma prevede un'autorizzazione di spesa complessiva di 1.090,3 milioni di euro per il periodo 2024-2038, di cui 540,3 per il triennio 2024-2026, da destinare ad alcuni investimenti indicati nell'allegato V del DDL. Tra quelli di interesse per il settore delle costruzioni, si segnalano:

- *Sistema funiviario di Savona*

Finanziamento pari a 265.400 euro per l'anno 2024.

- *Campus universitario ex sito EXPO 2015*
Autorizzazione di spesa di 80 milioni di euro tra il 2024 e il 2027
- *Sito di Genova Erzelli*
Autorizzazione di spesa di 120 milioni di euro (20 milioni annui dal 2024 al 2029)
- *Sistema di emergenza del servizio sanitario della regione Lazio*
Autorizzazione di spesa di 145 milioni di euro nel triennio 2024-2026
- *Giochi del Mediterraneo di Taranto*
Autorizzazione di spesa di 125 milioni di euro nel triennio 2024-2026
- *Fondo di garanzia Istituto per il credito sportivo*
Rifinanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2024.
- *Linee metropolitane M4-M5 di Milano*
Autorizzazione di spesa pluriennale di 560 milioni, tra il 2024 e il 2038

Valutazione: parzialmente positiva

L'Ance conferma il giudizio positivo in merito alla volontà di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, quale tassello importante della politica di rilancio infrastrutturale del Paese, avviata con il PNRR dopo anni di politiche restrittive che hanno determinato una forte contrazione degli investimenti, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

Tuttavia, appare opportuno ribadire che l'utilità del Ponte sullo Stretto di Messina sarà massima se verrà effettivamente accompagnato dagli interventi di efficientamento delle reti trasportistiche di tutto il Mezzogiorno, che sono ancora molto lontane dagli standard minimi presenti in altre regioni italiane, e dagli interventi diffusi sul territorio, che possano rendere veramente competitive quell'area del Paese.

Per questo motivo, è necessario garantire risorse adeguate a recuperare il gap infrastrutturale, attraverso il finanziamento delle opere prioritarie e di quelle ordinarie di cui, in Sicilia e Calabria in particolare, vi è assoluta e urgente necessità.

Le scelte operate dal legislatore non sembrano andare in questa direzione: il finanziamento del Ponte sullo Stretto, di fatto, assorbe circa il 76% del totale dei finanziamenti previsti per il triennio 2024-2026 dall'articolato della legge di bilancio. Tale percentuale sale all'87% se si considera la totalità dei finanziamenti pluriennali previsti fino al 2038.

Inoltre, la possibilità di reperimento di ulteriori risorse a copertura dei costi di realizzazione dell'opera e la conseguente liberazione di risorse per altre finalità appare del tutto astratta.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA AV/AC TERZO VALICO DEI GIOVI (ART 56, commi 4 e 5)

Il comma 4 apporta alcune modifiche all'articolo 18, comma 2 del DL 104/2023, al fine di precisare le condizioni per il finanziamento delle varianti in corso d'opera per la linea ferroviaria AV/AC Terzo Valico dei Giovi. In particolare, viene precisato che le risorse aggiuntive per coprire i maggiori costi della variante potranno essere assegnate anche in assenza di circostanze imprevedibili (cfr. art. 120, co. 1, lett. c) del codice dei contratti pubblici).

Al fine di garantire la realizzazione dell'opera nei tempi previsti dal PNRR, la norma dispone che il soggetto attuatore è autorizzato a negoziare con il contraente generale, anche in deroga a specifiche clausole contrattuali, modifiche contrattuali derivanti dal recepimento di disposizioni legislative o specifiche tecniche sopravvenute o da cause di forza maggiore e sorpresa geologica.

Per il finanziamento di tali varianti in corso d'opera, il comma 5 prevede un finanziamento di 350 milioni di euro, di cui 150 milioni per l'anno 2024, e 200 milioni per l'anno 2025.

Tali risorse aggiuntive sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI e sono a valere sul finanziamento pluriennale, pari a 5 miliardi di euro per il periodo 2022-2035, previsto dalla Legge di bilancio per il 2022 per la realizzazione della linea ferroviaria adriatica.

Valutazione: positiva

L'Ance valuta positivamente la scelta di intervenire sulle condizioni e sulle risorse per la copertura delle varianti in corso d'opera per la linea ferroviaria AV/AC Terzo Valico dei Giovi, al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti dal PNRR e conseguentemente la disponibilità dei circa 4 miliardi di euro che il Piano europeo destina a tale opera.

COMMISSARIO STRAORDINARIO LINEA FERROVIARIA ADRIATICA

(ART.56, comma 6)

Il comma 6 prevede la nomina di un Commissario straordinario per la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione degli interventi per la realizzazione della linea ferroviaria adriatica, che verrà nominato con DPCM, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari.

Valutazione: positiva

**RIFINANZIAMENTO
DEL FONDO PER
LA PROSECUZIONE
DELLE OPERE
PUBBLICHE
(ART. 57)**

La disposizione apporta alcune importanti modifiche all'articolo 26 del Decreto-Legge "Aiuti" (DL 50/2022), con la finalità di prorogare anche ai lavori eseguiti o contabilizzati nel corso dell'anno 2024 lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi ivi previsto.

Più in particolare, la proroga al 2024 è introdotta:

- al comma 6-bis della norma, che riguarda gli appalti di lavori (compresi gli affidamenti a contraente generale e gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso entro il 31.12.21;
- al comma 6-ter, riguardante gli appalti di lavori (compresi gli accordi-quadro) aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023.
- al comma 8, riguardante gli accordi-quadro di lavori, sia con riferimento a quelli menzionati al primo periodo del comma - non ancora avviati alla data di entrata in vigore dell'articolo 26 (18 maggio 2022) - sia con riferimento a quelli menzionati all'ultimo periodo, cioè a quelli già in corso di esecuzione a quella medesima data.
- al comma 12, estendendo all'anno 2024 la possibilità di apportare un incremento forfettario del 20 per cento ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo RFI e ANAS, già in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore dell'articolo 26, con esclusione degli interventi di cui all'articolo 18, comma 2 del DL 104/2023, convertito con Legge 136/2023 (per i quali – come noto- è già previsto uno specifico meccanismo a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi).

Per quanto riguarda i contratti di cui al comma 6-bis, viene apportata una modifica anche al quinto periodo del comma, che è quello che, com'è noto, consente alle committenti prive di risorse interne di fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione Opere Pubbliche, di cui al comma 6-quater, per l'anno 2023, solo nel caso in cui non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) per l'anno 2022. Tale previsione viene ora modificata, estendendola all'anno 2024.

Con una modifica al comma 6-quater vengono stanziati fondi aggiuntivi per 300 milioni, di cui 200 milioni nel 2024 e 100 milioni nel 2025. Tali fondi vanno ad aggiungersi ai circa 620 milioni di residui del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, rimasti utilizzati per le compensazioni degli anni passati. La somma complessivamente disponibile per i lavori che saranno svolti nel corso del 2024 ammonta quindi a 920 milioni. Restano confermati i 998 milioni destinati dal decreto-legge 104/2023 (DL Asset) alle compensazioni per i general contractor delle opere PNRR dell'Alta velocità ferroviaria Terzo valico, Brescia-Verona e Verona-Vicenza.

L'articolo 57 modifica anche l'ultimo periodo dell'articolo 26 comma 6-bis, che ha disposto l'adozione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, di un decreto MIT recante le modalità di accesso al Fondo e i criteri di riparto delle risorse agli aventi diritto. La modifica apportata mira a specificare che tale decreto dovrà riguardare l'accesso al Fondo sia per il 2023 (erroneamente indicato dalla norma come 2003) sia per il 2024. Al riguardo, va ricordato che per il 2023 è stato già adottato il DM n. 16 del 1° febbraio 2023, che ha stabilito modalità operative, termini e condizioni di accesso al Fondo da parte delle committenti.

Valutazione: positiva

La disposizione, che mira a prorogare ai lavori eseguiti o contabilizzati nell'anno 2024, lo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi previsto dall'articolo 26 del DL "aiuti" è senz'altro positiva ed in linea con quanto auspicato da ANCE.

Infatti, i prezzi dei principali materiali da costruzione, nonostante timidi segnali di discesa, continuano ad aumentare, sebbene in rallentamento rispetto agli eccezionali livelli dello scorso anno. La situazione, quindi, è ancora preoccupante e fonte di gravi distorsioni per il settore delle costruzioni.

Per quanto riguarda le modifiche apportate al quinto periodo del comma 6 bis, relativo alla possibilità di accesso al Fondo MIT anche per il 2024, è opportuno ricordare che la norma è stata oggetto di interpretazione autentica - di cui all'articolo 7-bis della Legge n. 41/2023, di conversione del DL 13/2023 (cd. PNNR 3) - che ha precisato che la previsione era da intendersi nel senso che, per l'anno 2023, le stazioni appaltanti potevano fare richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 6-quater, purché la stessa non riguardasse le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022, per le quali vi fosse già stato accesso ai Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b).

Ora, poiché è stato mantenuto fermo il riferimento ai Fondi di cui al comma 4 lettere a) e b) che, come noto, riguardano solo le lavorazioni eseguite e contabilizzate nell'anno 2022, sarebbe opportuno correggere la norma, con il richiamo al Fondo di cui al comma 6-quater, essendo quest'ultimo l'unico riferimento possibile per i lavori eseguiti o contabilizzati nell'anno 2023, sia per i contratti di cui al comma 6-bis sia per quelli di cui al comma 6-ter.

Sarebbe poi opportuno intervenire per apportare anche alcuni chiarimenti finalizzati a meglio precisare, a beneficio di committenti ed operatori, le modalità attuative dell'aggiornamento dei prezzi da effettuare, evitando prassi ed interpretazioni eterogenee da parte delle committenti, foriere di potenziale contenzioso.

In tal senso, sarebbe necessario, anzitutto, chiarire, sia al comma 6-bis che al comma 6-ter, che, in ogni caso, il meccanismo di aggiornamento dei prezzi non può comportare pagamenti in riduzione rispetto ai prezzi contrattuali.

Non si è, infatti, in presenza di un sistema di revisione dei prezzi tale da comportare la modifica dei prezzi contrattuali, ma di un meccanismo di sostegno alle imprese, finalizzato a riconoscere le maggiori somme derivanti dagli straordinari rincari in atto.

Pertanto, i prezzi contrattuali dovranno rappresentare sempre il limite al di sotto del quale non possono scendere i pagamenti.

Infine, al comma 6-bis, sarebbe importante chiarire che il lasso temporale compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023, contemplato dalla norma per individuare le offerte alle quali è applicabile l'aggiornamento, comprende anche il periodo di pubblicazione del bando di gara, e non solo quello di presentazione dell'offerta. Ciò per evitare possibili disparità di trattamento.

In merito alle risorse previste per la copertura della proroga, i 300 milioni previsti appaiono insufficienti a garantire la prosecuzione dei lavori in corso.

Tale valutazione tiene conto delle richieste di accesso ai fondi per le opere in corso di realizzazione, presentate dalle stazioni appaltanti nel 2022 e nel 2023, e prende in considerazione alcuni fattori in grado di incidere sull'ammontare di extracosti derivanti dall'andamento dei prezzi delle materie prime.

Un incremento delle risorse necessarie al caro materiali sarà determinato dall'aumento della produzione attesa nel 2024 e dall'esaurimento delle risorse interne degli enti, che potrà essere solo in parte compensato dalla riduzione **del costo dei beni energetici e delle materie rispetto ai massimi storici registrati nell'estate 2022, dall'entrata in vigore, a partire dal 1° luglio 2023, del nuovo codice degli appalti** che con la reintroduzione della **revisione prezzi** supera, per i nuovi bandi di gara, i meccanismi di compensazione del DL 50/2022, oltre che dalla **progressiva riduzione del peso degli appalti più "vecchi"** (appaltati prima di metà 2022), **che registrano i maggiori aumenti di costo.**

PROGRAMMAZIONE DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEGLI INVESTIMENTI E OPERAZIONI FINANZIABILI MEDIANTE MUTUI CONCESSI DALLE ORGANIZZAZIONI E ISTITUZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE A FAVORE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ART. 58)

La norma intende incentivare il ricorso a linee di finanziamento offerte dalle organizzazioni o dalle istituzioni internazionali o comunitarie, come la Banca Europea per gli Investimenti, in alternativa alle risorse provenienti dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli investimenti. A tal fine, la disposizione stabilisce che, in sede di programmazione degli investimenti e di quantificazione degli appositi stanziamenti, sono valutati preliminarmente i progetti proposti dalle amministrazioni pubbliche disponibili a stipulare accordi di progetto con le organizzazioni o istituzioni internazionali o comunitarie. In questo modo sarà possibile per il Ministero dell'economia e delle finanze sottoscrivere, in rappresentanza della Repubblica italiana, mutui con le già menzionate organizzazioni e istituzioni internazionali o comunitarie.

Valutazione: positiva

INVESTIMENTI INAIL IN EDILIZIA SANITARIA (ART. 59)

L'articolo 59 consente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di destinare, nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, parte delle risorse per la realizzazione e l'acquisto di immobili da destinare a strutture sanitarie e per l'ampliamento della rete sanitaria territoriale.

Tali interventi sono individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ciascun anno, su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Valutazione: positiva

La norma appare positiva perché, come specificato nella Relazione tecnica al DDL, prevede, in via generale, la possibilità per l'INAIL di destinare nell'ambito della programmazione triennale risorse finanziarie per la realizzazione e l'acquisto di immobili da destinare a strutture sanitarie e per l'ampliamento della rete sanitaria territoriale. Finora tale possibilità doveva essere prevista in norme specifiche.

**PROGRAMMA DI
MITIGAZIONE
STRUTTURALE
DELLA
VULNERABILITÀ
SISMICA DEGLI
EDIFICI PUBBLICI
(ART. 71)**

L'articolo 71 prevede l'istituzione di un Fondo per il finanziamento di un **Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici**, dotato complessivamente di 285 milioni di euro, nel quinquennio 2024-2028.

Il comma 2 prevede l'istituzione di una Cabina di coordinamento per la mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica, presieduta dal Capo del Dipartimento Casa Italia e del Capo del dipartimento della Protezione Civile, e composta dai rappresentanti di tutti i ministeri nonché dell'Agenzia del Demanio, della Conferenza delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI.

Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta della Cabina di coordinamento, è approvato il Programma con il quale sono individuate le priorità di intervento, il quadro finanziario, le modalità di monitoraggio sullo stato di attuazione e le modalità di revoca dei finanziamenti.

Per l'attuazione del Programma possono concorrere anche risorse già disponibili a legislazione vigente nonché risorse europee e nazionali della coesione destinate alle stesse finalità.

Valutazione: parzialmente positiva

L'Ance valuta positivamente l'intenzione del Governo di istituire un Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici. Le risorse previste, pari complessivamente a 285 milioni di euro, nel quinquennio 2024-2028, potranno contribuire ad attivare un processo di messa in sicurezza ma occorrerà prevedere, fin da subito, ulteriori finanziamenti, da aggiungere alle risorse già disponibili a legislazione vigente, nonché a quelle europee e nazionali della coesione destinate alle stesse finalità, per mettere al sicuro un patrimonio immobiliare molto vetusto e in pessime condizioni manutentive localizzato in aree ad alta sismicità (zone 1, 2 e 3) che interessano l'81% della superficie nazionale e oltre il 77% dei comuni italiani.

**MISURE PER
GARANTIRE LA
PROSECUZIONE
DELLE ATTIVITÀ
DELLE
STRUTTURE
COMMISSARIALI**

**(ART. 72, CO. 20-
21)**

L'articolo prevede la proroga al 31 dicembre 2024 dei termini per l'aumento della capacità degli impianti e per le misure volte ad incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti dall'evento sismico del 2016.

Valutazione: positiva

Le previsioni inerenti alla proroga dei termini sono positive perché finalizzate, in linea con le richieste dell'Ance, a far fronte alle necessità derivanti dai grandi quantitativi di rifiuti prodotti in conseguenza dell'evento calamitoso, che ha colpito il centro Italia nel 2016. Sul punto, però, si evidenzia come manchi una norma di carattere generale che, invece, sia finalizzata ad incentivare il reimpiego dei materiali recuperati al posto delle materie vergini.

Con riferimento alla ricostruzione post sisma 2016, l'Ance coglie l'opportunità della presente audizione per evidenziare alcune criticità legate all'applicazione del superbonus 110% per la quota di lavori non coperta dal contributo pubblico.

Il legislatore, infatti, per garantire una ricostruzione sicura e sostenibile e imprimere, al tempo stesso, una forte spinta, ha previsto la possibilità di combinare l'usuale contributo di ricostruzione, commisurato al danno subito dagli eventi sismici, con il Superbonus 110% sia nella versione ordinaria, sia in misura rafforzata, ovvero con una maggiorazione del 50% dei massimali, in caso di rinuncia al contributo di ricostruzione.

Il Superbonus rappresenta di fatto la modalità usuale di finanziamento degli interventi. Infatti, il contributo pubblico non consente di coprire l'intero importo necessario per una ricostruzione in sicurezza.

Il legislatore ha anche previsto la proroga, fino all'anno 2025, per il cratere sismico del 2016, del meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli interventi di ricostruzione che abbiano usufruito del Superbonus 110% per le lavorazioni non coperte dal contributo sisma.

Tali misure rischiano di trasformarsi in un ostacolo alla ricostruzione se non si troverà una soluzione al **fenomeno dei crediti incagliati che non risparmiano le aree del cratere**.

Una soluzione semplice che risolverebbe tutte le criticità sarebbe quella di **sostituire il Superbonus con un incremento del contributo di ricostruzione per un importo analogo a quello del contributo fiscale**.

Ciò consentirebbe di superare tutte le complicazioni determinate dall'impiego di due canali di finanziamento distinti per una stessa operazione e risolverebbe tutte le difficoltà di cessione dei crediti fiscali.

Nell'immediato, occorre facilitare la cessione dei crediti fiscali da Superbonus agli istituti finanziari. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di prevedere che possano essere gli USR a certificare i crediti attraverso la piattaforma GEDISI. In questo modo i crediti fiscali diventerebbero maggiormente liquidabili.

Parallelamente, appare opportuno sollecitare il sistema finanziario a prevedere plafond specifici da destinare all'acquisto dei crediti fiscali derivanti dalle operazioni di ricostruzione nelle aree terremotate.

**CREDITO
D'IMPOSTA E
FINANZIAMENTI
BANCARI
AGEVOLATI PER
LA
RICOSTRUZIONE
NEI TERRITORI
COLPITI DAGLI
EVENTI
ALLUVIONALI
VERIFICATISI A
PARTIRE DAL 1°
MAGGIO 2023**

(ART. 73)

La norma interviene sulle modalità di erogazione dei contributi per la ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi alluvionali che hanno colpito l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche a partire dal 1° maggio 2023, il meccanismo dei crediti d'imposta, ovvero finanziamenti agevolati per i contributi superiori a 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive, e a 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.

A tal fine le banche operanti nei territori colpiti dagli eventi alluvionali possono contrarre mutui agevolati della durata massima di venticinque anni, sulla base di una apposita convenzione con l'ABI, assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 700 milioni.

In capo al beneficiario del finanziamento agevolato matura un credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione.

Per la copertura della misura, è prevista un'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro annui per 25 anni a decorrere dal 2024.

Valutazione: positiva

Il meccanismo del credito d'imposta si è rivelato uno strumento adeguato alla gestione dei contributi per la ricostruzione post sisma del Centro Italia, pertanto, l'Ance valuta positivamente la scelta di estenderlo anche alla ricostruzione post alluvione di maggio 2023, per il rimborso dei danni di importo più elevato che richiedono tempi di realizzazione più lunghi.

**RISORSE PER
INVESTIMENTI
REGIONI A
STATUTO
ORDINARIO**

(ART. 78)

La norma assegna alle regioni a statuto ordinario contributi nel limite complessivo per 250 milioni di euro nel quinquennio 2024 – 2028 (50 milioni annui), da destinare a investimenti per:

- messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
- interventi di viabilità anche per ridurre l'inquinamento ambientale;
- messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico;
- rigenerazione urbana;
- riconversione energetica verso fonti rinnovabili.

La ripartizione regionale del contributo annuale è riportata nella tabella seguente, allegata alla norma, che potrà essere successivamente modificata, mantenendo invariato il contributo annuale, in sede di Conferenza permanente.

Regione	% riparto	contributo annuo 2024- 2028
Abruzzo	2,16%	1.580.000
Basilicata	2,50%	1.250.000
Calabria	4,46%	2.230.000
Campania	10,54%	5.270.000
Emilia-Romagna	8,51%	4.255.000
Lazio	11,70%	5.850.000
Liguria	3,10%	1.550.000
Lombardia	17,48%	8.740.000
Marche	3,48%	1.740.000
Molise	0,96%	480.000
Piemonte	8,23%	4.115.000
Puglia	8,15%	4.075.000
Toscana	7,82%	3.910.000
Umbria	1,96%	980.000
Veneto	7,95%	3.975.000
TOTALE	100,00%	50.000.000

La disposizione disciplina le modalità attuative di tale programma di spesa specificando che entro il 28 febbraio di ciascun anno la regione beneficiaria comunica al MEF gli interventi oggetto del finanziamento e stabilendo termini per l'affidamento dei lavori che vanno da tre a venti mesi in base al costo dell'opera. Il mancato rispetto di tali scadenze comporta la revoca del contributo.

Valutazione: parzialmente positiva

L'Ance valuta positivamente l'intenzione del Governo di sostenere gli interventi regionali in ambiti prioritari come la messa in sicurezza degli edifici e del territorio e la rigenerazione urbana, sebbene le risorse previste appaiano eccessivamente sottodimensionate rispetto agli obiettivi. Inoltre, suscita qualche perplessità la previsione di un programma di spesa aggiuntivo, con modalità e procedure diverse da altri programmi di spesa vigenti, con il rischio di aumentare la complessità nella gestione della politica infrastrutturale da parte degli enti territoriali.

**CONTRIBUTI
 PROGETTAZIONE
 ENTI LOCALI
 (ART. 81)**

La norma prevede un rifinanziamento di **300 milioni di euro per il triennio 2024-2026 (100 milioni annui) dei contributi per la progettazione degli enti locali** per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Valutazione

La norma interviene su un aspetto, quello della progettazione, prioritario per garantire la realizzazione degli investimenti programmati.

**MISURE IN
MATERIA DI
REVISIONE
DELLA SPESA
(ART. 88)**

L'articolo 88 prevede una serie di misure per la revisione della spesa pubblica ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023.

Il **contributo delle amministrazioni centrali alla revisione della spesa** è disciplinato dai commi 3-6. In particolare, è prevista una riduzione per gli anni 2024, 2025 e a decorrere dall'anno 2026, delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Ministeri, come indicati nell'allegato VI al DDL.

Si tratta complessivamente di circa 822 milioni nel 2024, 877 milioni nel 2025 e 898 milioni a decorrere dal 2026 che riguardano per il 44% il Ministero dell'economia.

**DDL BILANCIO 2024-2026: RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE
DELLE SPESE DEI MINISTERI - ART. 88, CO.3**
valori in milioni di euro

Ministero	2024	2025	2026
Ministero dell'economia e delle finanze	371,86	378,6	392,34
Ministero delle imprese e del Made in Italy	39,00	65,70	92,30
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	37,48	80,82	35,01
Ministero della giustizia	13,40	17,48	24,48
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	54,61	55,73	56,96
Ministero dell'istruzione e del merito	44,04	44,81	11,90
Ministero dell'interno	37,33	41,89	42,46
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica	7,71	10,13	9,30
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	29,38	39,98	57,58
Ministero dell'università e della ricerca	82,08	19,50	27,50
Ministero della difesa	51,29	64,43	90,40
Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste	10,60	11,22	11,17
Ministero della cultura	23,47	23,75	23,74
Ministero della salute	13,82	19,76	21,09
Ministero del turismo	5,64	3,41	1,92
TOTALE	821,70	877,20	898,15

Elaborazione Ance su DDL bilancio 2024-2026

Al fine di garantire la flessibilità nella gestione del bilancio da parte delle amministrazioni, la norma prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato su proposta dei Ministri competenti, possa rimodulare le riduzioni di spesa in termini di competenza e cassa.

È prevista, inoltre, la possibilità di modificare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, le rimodulazioni delle spese in conto capitale operate dalla sezione seconda della presente legge relative al riparto dei fondi investimenti in termini di competenza e cassa.

In entrambi i casi è necessario garantire il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il **concorso alla finanza pubblica per gli enti territoriali** è invece disciplinato dai commi 7-10 ed è quantificabile in 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 di cui:

- 350 milioni di euro annui a carico delle Regioni a statuto ordinario;
- 200 milioni di euro annui a carico dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna;
- 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna.

La misura del taglio per ciascun ente locale sarà definita in proporzione alla spesa impegnata in parte corrente escludendo le voci della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, come risultante dal Rendiconto 2022 e tenendo conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente. Gli importi saranno determinati con Decreto del Ministero dell’interno di concerto con il MEF entro il 20 gennaio 2024.

Le quote a carico di ciascun ente locale saranno trattenute dalle somme trasferite a titolo di fondo di solidarietà comunale e saranno esclusi dalla manovra gli enti locali in dissesto e in procedura di riequilibrio finanziario.

Valutazione: negativa

L’Ance condivide la scelta di introdurre misure di revisione della spesa pubblica, ma il meccanismo previsto dei tagli indiscriminati rischia di scaricare gli effetti principali sulla spesa più facilmente comprimibile.

Al momento non è possibile stimare l’impatto di tali misure sugli investimenti, ma esperienze analoghe adottate in passato non appaiono rassicuranti.

Appare preoccupante, inoltre, la scelta di tenere conto, nella definizione dei tagli da apportare a ciascun ente locale, delle risorse PNRR assegnate agli stessi enti. Tale condizione appare in contrasto con l’esigenza di disporre di risorse adeguate a garantire la gestione futura delle opere che verranno realizzate con il piano europeo.

Occorre porre attenzione a non ripetere gli errori del passato e valutare l’efficacia delle nuove regole di finanza pubblica non solo nella tenuta dei conti pubblici, ma soprattutto nella loro capacità di sostenere la crescita economica.

La soluzione è stabilire l’ordine delle priorità. Ciò vuol dire individuare quali investimenti siano necessari per la qualità della vita, per il funzionamento dei servizi, per l’assistenza alle persone e per la tutela dei fragili che andranno esclusi dall’applicazione delle nuove regole contabili (golden rule) e potranno sostenere la crescita economica.

ULTERIORI PROPOSTE

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (CIGO)

In materia di cassa integrazione ordinaria si propone di:

- rendere strutturale la disposizione introdotta dal DL n. 98/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 127/2023, che, per il solo periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, ha previsto l'esclusione, anche per le imprese edili, degli eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo) dal computo del limite massimo di durata della CIGO. Infatti, in assenza di un provvedimento strutturale in tal senso, a decorrere dal 1° gennaio 2024 tornerà ad applicarsi la normativa previgente, in base alla quale per l'edilizia, diversamente dagli altri settori e pur in presenza di un'aliquota contributiva più alta, i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono conteggiati nel limite massimo di fruizione della CIGO stessa, pari a 52 settimane in un biennio mobile. Si chiede, pertanto, di equiparare i criteri di conteggio della durata della cassa integrazione ordinaria tra i diversi settori produttivi;
- equiparare l'aliquota di finanziamento della CIGO, posta a carico delle imprese del settore edile per gli operai (4,70%), a quella prevista per il settore industriale (1,70%-2,00%). Secondo gli ultimi dati in possesso dell'Ance, nel periodo 2002-2021, nell'ambito della gestione della CIGO presso l'INPS, nella specifica gestione edilizia si è determinato un avanzo complessivo superiore ai 5,5 miliardi di euro. Anche per le annualità successive al 2015 (anno di riduzione dell'aliquota all'attuale misura del 4,70%), il trend ha mantenuto lo stesso andamento, con avanzi di esercizio annuali mediamente di circa 250 milioni di euro. Risulta, pertanto, improcrastinabile la riduzione dell'aliquota del 4,70%, di cui si chiede l'equiparazione all'1,70% (2,00% per le imprese con oltre 50 dipendenti) previsto per gli operai dell'industria;
- introdurre una disposizione normativa che consenta espressamente al dipendente di un'impresa edile in distacco presso un'altra impresa edile di beneficiare della CIGO per eventi meteo, qualora tali eventi si verifichino presso il cantiere dell'impresa distaccataria, analogamente a quanto previsto per i dipendenti di quest'ultima adibiti al medesimo cantiere. Infatti, benché l'impresa edile distaccante continui a versare normalmente la contribuzione CIGO dovuta per il proprio dipendente in distacco per tutta la durata di quest'ultimo, attualmente non risulta possibile, né per il distaccante né per il distaccatario, richiedere la CIGO per il predetto dipendente qualora si verifichi una sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteo presso il cantiere dell'impresa edile distaccataria cui lo stesso è adibito. Ne consegue che, in tali giornate, il trattamento retributivo e contributivo del lavoratore resta a carico dell'impresa distaccante, nonostante il versamento del contributo CIGO.

RIPRISTINO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA INAIL PER IL SETTORE EDILE (11,50%)

È necessario ripristinare, con riferimento ai premi Inail, l'agevolazione contributiva prevista per il settore edile dall'art. 29 del DL n. 244/95 (riduzione annuale dell'11,50%).

Tale beneficio contributivo è destinato alle imprese del settore regolarmente iscritte in Cassa Edile, per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali. Una delle condizioni previste per l'accesso all'agevolazione è che il datore di lavoro non abbia riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione stessa.

Questa misura agevolativa si basa, oltretutto, su un sistema di autofinanziamento da parte delle imprese del settore: il citato art. 29 dispone, infatti, che ogni anno, previa analisi dell'andamento della contribuzione del comparto edile, con apposito decreto ministeriale venga autorizzata la riduzione contributiva e stabilita la relativa aliquota (aliquota, peraltro, sempre confermata annualmente nella predetta misura dell'11,50%).

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE DELLE ORE DI FORMAZIONE

Si propone di introdurre un regime di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolte dai lavoratori presso gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

DETAZZAZIONE E DECONTRIBUZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO

Si propone di introdurre un regime di detassazione e decontribuzione totale della retribuzione (incluse le maggiorazioni retributive, comunque denominate) corrisposte per le ore di lavoro straordinario, quale misura di alleggerimento del costo del lavoro a fronte di attività lavorativa prestata, appunto, oltre l'orario normale contrattuale.

“MINI PROROGA” DEL SUPERBONUS PER LAVORI CONDOMINIALI IN CORSO A FINE 2023

Nell'ottica di consentire la piena fruizione del **Superbonus al 110% per i lavori condominiali in corso**, che hanno subito un rallentamento, o addirittura un arresto, per via di diversi fattori (“caro materiali”, impossibilità di monetizzare i crediti d'imposta acquisiti dalle imprese che hanno praticato lo sconto in fattura), appare necessario **estendere di almeno 6 mesi il termine di applicazione del Superbonus**.

La proroga, in particolare, si rende necessaria in caso di interventi, sia “trainanti” che “trainati”, **già avviati al 17 febbraio 2023** (per i quali operano ancora la cessione del credito e lo sconto in fattura), **riguardanti interi condomini o “mini condomini” in mono proprietà di persone fisiche, a condizione che, al 31 dicembre 2023, l'intervento complessivo sia stato realizzato in una determinata percentuale congrua (30% o 60%)**.

Accanto a quest'ultima condizione, **si potrebbe subordinare la proroga all'emissione di un SAL “straordinario” per tutti i lavori realizzati entro il 31 dicembre 2023, da emettere necessariamente entro tale data, consentendo, per questi, in via straordinaria, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche laddove, sempre alla medesima data, non sia stata ancora raggiunta la percentuale prevista per i singoli SAL dall'articolo 121 comma 1-bis, del DL 34/2020 (30%, 30% e 40%)**.

PROROGA INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI CASE ENERGETICHE

È sempre più evidente la necessità e l'opportunità di incentivare la domanda che si indirizza su prodotti immobiliari residenziali altamente performanti sotto il profilo energetico e strutturale.

A questo scopo si propone di prorogare per un ulteriore triennio l'art.1, co.76, legge 197/2022-legge di Bilancio 2023, che ha reintrodotto nel nostro ordinamento la detrazione IRPEF pari al 50% dell'IVA pagata sull'acquisto di abitazioni in classe A e B cedute dalle imprese costruttrici.

Il suddetto beneficio aveva trovato precedentemente applicazione nel biennio 2016-2017 (art.1, co.56, legge 208/2015) ed è vigente, ad oggi, per i rogiti stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Nello specifico, si tratta di una **detrazione Irpef pari al 50% dell'IVA pagata sugli acquisti di abitazioni in classe energetica A (siano esse prime o seconde case)**, da utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi, ripartendone l'ammontare in **10 quote annuali costanti**.

Per massimizzarne l'effetto incentivante, si propone di estendere l'operatività dell'agevolazione agli **acquisti effettuati nel biennio 2024-2025**.

La misura risponde al duplice obiettivo di incentivare la domanda di abitazioni di nuova generazione e, al contempo, di superare uno dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale che penalizza chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premia invece chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare. L'incentivo, infatti, abbattendo il costo dell'IVA pagata dagli acquirenti delle abitazioni nuove o riqualificate punta proprio ad eliminare la disparità di trattamento fiscale che esiste tra chi compra l'usato dal privato, con registro al 2% o al 9% sul valore catastale dell'abitazione, e chi acquista invece il nuovo o riqualificato dall'impresa, pagando l'IVA al 4% o al 10% sull'intero corrispettivo di vendita.

INCENTIVI ALLA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

Per rendere fattibili operazioni complesse di rinnovamento del patrimonio edilizio esistente, altrimenti bloccate dal prelievo espropriativo a carico proprio della fase iniziale d'acquisto del fabbricato vetusto, energivoro e spesso non più idoneo all'uso consentito, occorre **riaprire i termini di vigenza, quantomeno fino a tutto il 2025, degli incentivi alla valorizzazione edilizia** (art.7 DL 34/2019, convertito nella legge 58/2019).

La disposizione, in vigore sino al 31 dicembre 2021, prevedeva l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro ciascuna) per l'acquisto, da parte di imprese di costruzioni, di fabbricati destinati alla demolizione e ricostruzione o alla ristrutturazione, a condizione che entro i successivi 10 anni provvedessero all'ultimazione dei lavori ed alla vendita dei fabbricati così ricostruiti o riqualificati.

PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA PER I GIOVANI UNDER 36

Il Disegno di Legge prevede la proroga della possibilità di garanzia all'80% della quota capitale per i mutui contratti, tra l'altro, dai giovani di età inferiore a 36 anni con reddito ISE non superiore a 40.000 euro, mentre non ha esteso i termini, in scadenza al prossimo 31 dicembre 2023, per gli incentivi di natura fiscale introdotti dal decreto-legge 73/2021 (convertito nella legge 106/2021) a favore dei medesimi soggetti.

Si tratta, in particolare:

- dell'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;

- di un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto, laddove soggetto a tale imposta;
- dell'esenzione dall'imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, al ricorrere dei medesimi presupposti.

Il bonus è nato per incentivare l'acquisto della prima casa da parte dei giovani che, anche a causa dello scarso reddito a disposizione, hanno difficoltà ad accedere al mercato residenziale e andrebbe esteso temporalmente a tutto 2025 per massimizzarne gli effetti positivi.